

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. 41484: titolare del potere di ordinare lo sgombero dell'immobile sequestrato è il pubblico ministero.**

*«... questa Corte Suprema (Cass. n. 14187 del 13/12/2006 (dep. 05/04/2007 ); Sez. 3<sup>^</sup>, 16.5.2003, n. 21735, Massa) ha affermato che il provvedimento con il quale il pubblico ministero disponga lo sgombero di un edificio sequestrato rappresenta un atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive del sequestro ai sensi dell'art. 655 c.p.p., come tale assoggettabile alla procedura di incidente di esecuzione (vedi pure, nello stesso senso, Cass., Sez. 3<sup>^</sup>, 4.6.2001, n. 22665, P.M., In proc. Bagnasco).*

*Deve ribadirsi, pertanto, che il P.M. è titolare del potere di ordinare lo sgombero dell'immobile, laddove esso costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro, rappresentando tale ordine un atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive della misura cautelare, come tale di competenza esclusiva del pubblico ministero. »*

---



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE**

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 04/10/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI

Dott. AMEDEO FRANCO

Dott. SILVIO AMORESANO

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. SANTI GAZZARA

- Presidente - SENTENZA  
N. 1817/2012

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 46257/2011

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

1) TESTA GIUSEPPINA N. IL 27/07/1955

2) TESTA ALFONSO N. IL 09/11/1957

avverso l'ordinanza n. 30393/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del  
08/11/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

*(Cassazione, 4/10/12)*

*Aldo Policastro*

*R*

Udit i difensor Avv.;

## **MOTIVI DI FATTO E DIRITTO**

Il G.I.P. del Tribunale di Napoli, con provvedimento del 10.6.2011, disponeva il sequestro preventivo di alcune particelle, ipotizzando la commissione del reato di lottizzazione abusiva. In sede di esecuzione di detto provvedimento, il P.M. ordinava l'evacuazione di persone e cose.

Gli indagati proponevano ~~altresì~~ incidente di esecuzione inteso ad ottenere la revoca del provvedimento di sgombero emesso dal P.M., eccependo la mancanza di motivazione in ordine alla necessità e indispensabilità dello sgombero e come tale affetto da manifesto vizio di illegittimità.

Il G.I.P. del Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 8.11.2011 emessa all'esito della instaurata procedura camerale, rigettava l'istanza. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione alcuni degli indagati, i signori Giuseppina e Alfonso Testa, denunciando la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e cpp) perché, a loro dire, l'ordinanza si risolve in una mera trasposizione di massime, peraltro erroneamente indicate quanto agli estremi, senza alcuna motivazione sulla richiesta di modifica dell'ordine di sgombero, sulla richiesta di controllo del dovere di motivazione del PM con particolare riferimento alla proposta di soluzioni alternative allo sgombero.

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di

ricostruzione e valutazione dei fatti (cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528).

Ciò premesso, questa Corte Suprema (cass. n. 14187 del 13/12/2006 (dep. 05/04/2007 ); Sez. 3<sup>^</sup>, 16.5.2003, n. 21735, Massa) ha affermato che il provvedimento con il quale il pubblico ministero disponga lo sgombero di un edificio sequestrato rappresenta un atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive del sequestro ai sensi dell'art. 655 c.p.p., come tale assoggettabile alla procedura di incidente di esecuzione (vedi pure, nello stesso senso, Cass., Sez. 3<sup>^</sup>, 4.6.2001, n. 22665, P.M., in proc. Bagnasco).

Deve ribadirsi, pertanto, che il P.M. è titolare del potere di ordinare lo sgombero dell'immobile, laddove esso costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro, rappresentando tale ordine un atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive della misura cautelare, come tale di competenza esclusiva del pubblico ministero.

In sede esecutiva è possibile solo censurare il provvedimento con cui il P.M. ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, o deducendo l'inesistenza del titolo ovvero contestando le modalità dell'esecuzione, con particolare riguardo al profilo della loro indispensabilità ai fini dell'attuazione e - nel caso in esame - deve rilevarsi:

- con riguardo al primo profilo, come peraltro rilevato dallo stesso GIP, il pubblico ministero ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro che, anche dopo la pronuncia del Tribunale del riesame, è valido ed efficace;

- quanto al secondo profilo, come pure evidenziato dal GIP, non vi è dubbio che l'evacuazione del manufatto costituisca una ineliminabile modalità di esecuzione della

misura di cautela applicata, finalizzata proprio ad impedire che gli indagati possano occupare ed abitare un immobile edificato ed ultimato con modalità illecite.

Il giudice delle indagini preliminari ha precisato che solo lo sgombero, realizzando il trasferimento della disponibilità alla A.G., determina la cessazione della situazione di illegittimità. Ha inoltre rilevato la mancata prospettazione di soluzioni alternative, peraltro neppure indicate nel ricorso per cassazione.

Il percorso argomentativo del giudice di merito è logico, lineare ed in linea con i principi di diritto, per cui la sentenza non merita le censure rivolte.


Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4.10.2012.

Il Cons. est.



Il Presidente

